

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai magistrati

Antonio D'Aversa	Presidente
Luigi Gili	Giudice
Gerardo de Marco	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 19 aprile 2010 al n. **18549/R** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti della signor **A. D. (OMISSIS)**, difeso dall'Avv. Antonio Nardone (NRD NTN 65E28 F839A).

FATTO

La Procura regionale ha citato in giudizio il signor A. D. per il risarcimento dei danni “da tangente”, “alla concorrenza”, “da disservizio” e “all’immagine” conseguenti ai reati commessi dal convenuto, nella sua qualità di ingegnere in servizio presso l'Ufficio di OMISSIS (TO) del Magistrato per il Po (oggi AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po) tra giugno e agosto 2001 in occasione dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori post alluvione.

In particolare, la Procura adduce che:

- i lavori c.d. di “somma urgenza” erano stati affidati in ragione, esclusiva o prevalente, di dazioni corruttive in spregio al criterio della turnazione e alla verifica circa le effettive capacità tecnico organizzative dell'impresa ad effettuare il lavoro affidato;
- veniva omesso ogni controllo sul lavoro affidato da parte del Direttore dei lavori e/o dall'assistente di cantiere, con particolare riferimento all'esecuzione del lavoro in subappalto pur in mancanza di provvedimento autorizzatorio;
- il responsabile del procedimento approvava le perizie giustificative nonostante fossero state redatte da

soggetti dipendenti dalle imprese e che questi ultimi redigevano la contabilità dei lavori, adempimenti riservati, invece, al direttore dei lavori ex art. 156 e segg. DPR 554/1999;

- quale compenso per la dazione corruttiva la contabilità funzionale al pagamento dei Sal veniva redatta celermente;
- veniva garantita agli imprenditori la continuità e vicinanza delle opere da eseguire.

A corredo della propria domanda il Pubblico Ministero ha prodotto, tra le altre, la sentenza n. 53 del 10.1.2003 con la quale il Tribunale di Torino, sezione G.I.P., ha applicato all'ing. A. D. (ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p.) la pena di anni uno, mesi dieci e giorni quindici di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 81, 319 e 319 bis c.p. perché in qualità di direttore dei lavori di somma urgenza affidati dal Magistrato per il Po: *“in concorso con persone allo stato non identificate, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, riceveva da G. C. (titolare della S. srl) la somma di circa £. 17.500.000 e da L. F. (titolare della I. srl) la somma di circa £. 38.000.000 al fine di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio e in particolare riceveva le somme suddette al fine di assegnare alla S. srl, alla E. V. srl e alla I. srl 3 lotti inerenti i seguenti lavori indetti dal Magistrato del Po...”* e per il reato di cui agli artt. 81, 319 e 319 bis c.p. perché nella suddetta qualità: *“in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, dapprima si accordava con G. B. e L. R. affinché questi ultimi gli corrispondessero una somma pari al 5% dell'importo dei lavori per affidare alle imprese da loro segnalate i lavori qui di seguito indicati e poi, in attuazione dell'accordo di cui sopra, riceveva da L. R., V. G. e da altri imprenditori allo stato non compiutamente identificati, la somma complessiva di £. 285.964.391 (euro 147.688,29)...”*.

Il Tribunale penale, con l'occasione, ha ordinato la confisca ai sensi dell'art. 322 ter c.p. della somma di € 185.686,77 pari all'importo complessivo della liquidità sequestrata su un conto corrente e su un libretto di risparmio intestato al reo.

Il convenuto ha poi impugnato la citata sentenza di “patteggiamento” davanti alla Corte di Cassazione la quale, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Riferisce, ancora, la Procura che all'Ing. D. è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due mesi e che con racc. A/R del 28.3.2007 il Ministero delle Infrastrutture (amministrazione di appartenenza del convenuto) l'interessato è stato costituito in mora per il risarcimento del danno erariale conseguente ai richiamati comportamenti delittuosi.

Dopo aver puntualizzato che *“la condotta dell’ing. D. si inquadra nell’ambito di un più ampio sistema di corruzione diffusosi per condizionare l’affidamento dei lavori indetti dal Magistrato del Po successivamente all’alluvione del 2000”*, che *“i lavori del dopo alluvione furono tutti affidati previo accordo corruttivo con i pubblici ufficiali e successiva corresponsione della somma di denaro”* e che il convenuto in particolare *“ha operato la scelta dell’aggiudicatario in funzione della disponibilità dei soggetti a remunerarlo”*, la Procura ha richiamato il diritto vivente con molteplici riferimenti giurisprudenziali ed ha chiesto di liquidare le suddette quattro voci di danno, da porre a carico del convenuto ed a favore dell’AIPO, nelle seguenti misure:

- a) € 142.705,98 a titolo di danno da tangente, inteso come maggiorazione del prezzo dell’appalto e cioè come maggior onere (rispetto a quello “di mercato”) sopportato dalla pubblica amministrazione per l’esecuzione dei lavori affidati dal convenuto; questa voce di danno è stata liquidata sulla base delle serie storiche messe a disposizione dall’AIPO e dagli elaborati peritali redatti per il P.M. penale nel procedimento n. 16012/01 (v. documenti da 31 a 35 di parte attrice);
- b) € 181.465,96 a titolo di danno alla concorrenza, inteso come utile d’impresa di cui illecitamente ha beneficiato il privato corruttore in spregio del principio di imparzialità e buon andamento della p.a., utile calcolato in ragione del 10% dell’importo globale di € 1.814.659,61 (vale a dire del costo totale delle opere illecitamente affidate dal convenuto);
- c) € 50.000,00 a titolo di quota-parte del complessivo danno da disservizio, inteso come insieme delle spese vive sopportate dall’amministrazione a causa della commissione dei reati in discorso (in particolare, l’AIPO ha quantificato in € 173.560,00 il valore delle risorse e delle “ore-uomo” impiegate da dirigenti e funzionari dell’ente per l’attività di recupero, esame e rielaborazione di tutta la documentazione attinente ai lavori oggetto di procedimento penale, oltre al costo di € 75.000,00 per l’affidamento di un incarico esterno volto a scongiurare la paralisi delle attività istituzionali (anche in relazione alle misure cautelari personali e alla sospensione dal servizio degli imputati);
- d) € 176.352,00 a titolo di danno all’immagine; l’importo è commisurato al totale delle tangenti contestate al convenuto nel procedimento penale conclusosi con il patteggiamento.

La Procura, infine, ha chiesto il riconoscimento degli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) sull’intero danno nonché la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito:

- l'intervenuta prescrizione, sotto il duplice profilo (a) del difetto di legittimazione dell'amministrazione (Ministero delle Infrastrutture, cioè l'amministrazione di appartenenza del convenuto, anziché AIPO, cioè l'ente danneggiato) che avrebbe "messo in mora" il convenuto medesimo e (b) della assoluta genericità e indeterminatezza dell'atto, in cui non compaiono intimazioni di adempimento ma in cui si fa solo riserva di eventuali future azioni a tutela di un credito del tutto incerto, sia nell'an che nel quantum;
- assenza di illiceità della condotta del convenuto sul piano amministrativo-contabile, alla luce della normativa primaria e regolamentare nonché della prassi pro tempore vigente (considerato che i presupposti della responsabilità amministrativa sono diversi da quelli penali e che nessuna norma di contabilità pubblica, nella fattispecie, risulta violata, essendosi sempre operato entro i limiti previsti da tutte le norme e le circolari o istruzioni);
- insussistenza di un giudicato penale dibattimentale con valore di cosa giudicata, non potendo "far stato" nel giudizio contabile il patteggiamento penale;
- inattendibilità delle perizie elaborate in sede penale ai fini della quantificazione del preteso danno (trattandosi di dati non omogenei al contesto di riferimento sotto il profilo sia geografico, sia cronologico, sia operativo, essendosi raffrontato il costo dei lavori d'urgenza conseguenti all'alluvione nella zona di M. con il costo medio rilevato in altre tre regioni, in tempi diversi e in situazioni non d'emergenza);
- difetto di prova del danno, semplicemente enunciato dalla Procura;
- inapplicabilità del 10% del costo globale dei lavori quale parametro percentuale di liquidazione del "danno alla concorrenza" (criterio ormai abbandonato anche dal Consiglio di Stato ai fini del risarcimento delle imprese sotto il profilo del lucro cessante per mancata aggiudicazione di una gara illegittima);
- mancanza di prova del disservizio e del percorso logico che ha condotto a quantificare la quota specificamente attribuita al convenuto (il cui apporto al pur contestato danno complessivo sarebbe stato comunque assai ridotto, tant'è che la posizione dell'interessato è stata stralciata dalle altre in sede penale);
- mancanza di prova del danno all'immagine, vista anche la sussistenza dei provvedimenti disciplinare e di confisca nei confronti dell'interessato.

In via principale la difesa ha quindi chiesto la declaratoria di prescrizione e, in via graduata, l'assoluzione del convenuto per infondatezza della domanda e difetto di prova, la rideterminazione del danno o la deduzione di quanto confiscatogli, un congruo esercizio del potere di riduzione equitativa dell'addebito, la compensazione

delle spese di giudizio.

All'udienza pubblica del 13 ottobre 2010, udito il giudice relatore, sono intervenuti l'Avv. Arturo Testa per il convenuto (su delega dell'Avv. Antonio Nardone) e il Procuratore Regionale Piero Carlo Floreani, come da verbale. Entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande confermando le conclusioni già in atti; la Procura, in particolare, fermo restando l'importo complessivo della domanda, ha rimesso al prudente apprezzamento del Collegio una eventuale riqualificazione delle due voci di danno “alla concorrenza” e “danno da tangente” come unica posta di danno (pari alla sommatoria delle due contestate in citazione, o al diverso valore ritenuto di giustizia).

La causa è stata quindi trattenuta in camera di consiglio per la decisione.

DIRITTO

I. L'eccezione di prescrizione non è fondata.

I.1. Sotto il profilo soggettivo, è convinzione di questa Sezione che – nel sistema della responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici – l'atto di costituzione in mora per il risarcimento del danno erariale possa provenire indifferentemente dalla Procura contabile, dall'amministrazione danneggiata o, com'è avvenuto nella specie, dall'amministrazione di appartenenza del presunto responsabile, ove diversa da quella danneggiata. Questa impostazione appare, del resto, maggiormente coerente con la *ratio* dell'estensione del perimetro della responsabilità amministrativa anche al danno cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quello di appartenenza (art. 1, comma 4, legge 14 gennaio 1994, n. 20), essendo chiara l'intenzione legislativa di unificare nell'azione del Pubblico Ministero contabile e nella cognizione della Corte dei conti i due profili, altrimenti distinti, dell'accertamento della responsabilità dell'amministrazione di appartenenza del danneggiante (*cf.* artt. 1228, 2048 e 2049 c.c.) e della rivalsa di quest'ultima nei confronti del danneggiante medesimo; entrambe le amministrazioni devono quindi ritenersi legittimate, unitamente al Pubblico Ministero, a costituire in mora il presunto responsabile per le ragioni creditorie erariali, da far comunque valere nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

I.2. Sotto il profilo oggettivo, non sembra a questi Giudici che si possa seriamente negare valenza interruttiva della prescrizione all'atto di “costituzione in mora” del 28 marzo 2007. Al di là dell'infelice formulazione letterale dell'atto in alcuni suoi passaggi (segnatamente, nella parte in cui fa riferimento all'istruttoria della Procura contabile, ancora in corso nel 2007, volta a “*verificare se (...) sia scaturito danno*”

*per l'erario") è fin troppo evidente che l'atto in discorso non avesse né potesse avere altra ragionevole funzione se non quella di interrompere la prescrizione per il risarcimento del danno erariale: non può ignorarsi che l'oggetto della nota era appunto "atto di costituzione in mora" e che nel corpo della stessa, nell'unica parte evidenziata in grassetto, l'amministrazione chiariva che "con la presente si costituisce in mora la S.V., ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 del c.c." in relazione a tutti i danni, le spese e gli accessori conseguenti alla sentenza di patteggiamento penale, pure espressamente richiamata in apertura. Ne discende, ad avviso di questa Corte, che la mancata indicazione nell'atto di "costituzione in mora" delle singole voci di danno e della liquidazione del relativo ammontare (rimesse prudentemente dall'amministrazione alle valutazioni della Procura contabile) non ostano alla produzione degli effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2943, quarto comma, del codice civile, essendo a tal fine sufficiente qualsiasi "atto che valga a costituire in mora il debitore", vale a dire ogni atto che, senza pretesa di formule sacramentali, comunque manifesti con serietà d'intenti la volontà di ottenere il risarcimento di un danno (ancorché non ancora compiutamente definito in tutti i suoi aspetti) e che sia inequivocabilmente percepibile come tale dal debitore. La stessa Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante (cfr., da ultimo, Sez. III, sent. 3371 del 12.02.2010, in cui si richiamano, *ex multis*: n. 5763 del 2009; n. 17018 del 2008; n. 20332 del 2007; n. 19356 del 2007) ha chiarito che la costituzione in mora "non è soggetta a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti" essendo a tal fine sufficiente (ma pur sempre necessario) "che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto". Si è perfino giunti, in alcune pronunce, ad affermare che "l'interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione (atti fenomenologicamente riconducibili all'istituto della costituzione in mora), ma deve piuttosto emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943 c.c., comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c." (così Cass., Sez. III, sent. 15766 del 12.7.2006).*

I.3. Il quinquennio prescrizione non è quindi decorso, vertendosi di reati commessi tra il 2000 e il 2001, con applicazione di misura cautelare personale il 15 luglio 2002 e sentenza di patteggiamento il 10 gennaio 2003, costituzione in mora del 28 marzo 2007, notificata il 2 aprile 2007, ed atto di citazione del 19 aprile

2010, notificato il 3 maggio 2010.

II. In merito all'effettiva sussistenza dei reati ascritti al convenuto non possono sorgere dubbi.

II.1. Pur essendo pacifico che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. non ha efficacia extrapenale – nel senso che essa non costituisce un accertamento giudiziale incontrovertibile con efficacia di giudicato nei giudici civili o amministrativi di danno (a differenza delle sentenze dibattimentali; cfr. artt. 445, comma 1-bis, e 651 c.p.p.) – è altrettanto pacifico nella giurisprudenza contabile, ormai consolidatasi in tal senso, che gli stessi fatti possono essere autonomamente valutati in sede amministrativo-contabile e che il convenuto, a fronte della propria richiesta di applicazione di condanna in sede penale, ha quanto meno l'onere di allegare o dedurre le ragioni per cui, benché innocente, abbia in concreto preferito avvalersi del “patteggiamento”, essendo altrimenti valutabile la richiesta di applicazione della pena quale elemento di prova, senza necessità di riscontri esterni (*ex multis*, v. Sez. Piemonte, sent. 25 del 11.02.2010; sent. 65 del 23.03.2009; sent. 236 del 28.11.2008).

II.2. La stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, sent. 3626 del 24.02.2004) ha efficacemente chiarito quanto segue: *“la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto 'patteggiamento'), malgrado non sia una vera e propria sentenza di condanna (alla quale, difatti, è equiparata solo a determinati fini) e non costituisca, in deroga al disposto degli artt. 651 e 654 c.p.p., una statuizione provvista dell'efficacia vincolante propria del giudicato (art. 445, primo comma, c.p.p.), postula tuttavia una richiesta, da parte dell'imputato, che implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato, onde non impedisce che, nel corrispondente giudizio in sede civile, ai fini della relativa decisione, si proceda all'accertamento autonomo, in via incidentale, dei fatti illeciti oggetto del giudizio penale, ivi costituendo, tuttavia, indiscutibile elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via esclusiva, per la formazione del proprio convincimento, dal giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. 8 ottobre 1998, n. 9976; Cass. 10 novembre 1998, n. 11301; Cass. 11 dicembre 2000, n. 15572; Cass. 24 febbraio 2001, n. 2724; Cass. 21 marzo 2003, n. 4193)”*.

Nell'occasione, la Suprema Corte ha ricordato che in termini analoghi si era “*espressa anche la Corte Costituzionale, la quale, con le pronunce n. 499 del 23 novembre 1995 e n. 394 del 25 luglio 2002, nel ribadire come alla sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p. non si possa riconoscere natura di vera e propria sentenza di*

condanna (stante il profilo negoziale che la caratterizza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituiscono nel giudizio ordinario la premessa per l'applicazione della pena), sottolineando che la equiparazione 'a una pronuncia di condanna' contenuta nell'art. 445, primo comma, ultimo inciso, c.p.p. fa tuttavia espressamente salve le diverse disposizioni di legge che ne escludono alcuni effetti tipici, fra cui la stessa 'efficacia nei giudizi civili o amministrativi' (art. 445, primo comma, secondo inciso, c.p.p.) che appare intrinsecamente conforme alla peculiare natura della sentenza de qua, non fondata sull'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato, ha quindi affermato che proprio quest'ultima esclusione, da intendere nel senso che la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. non riveste effetti di 'giudicato', abilita ciò nondimeno il giudice (civile o amministrativo) a conoscere 'incidentalmente' di tale responsabilità, esattamente come avviene nel caso di vera e propria sentenza di condanna penale che non faccia stato nel successivo giudizio (civile o amministrativo)'.

II.3. In argomento, anche per le possibili implicazioni sul fronte della risarcibilità del “danno all'immagine”, giova poi richiamare le considerazioni incidentalmente espresse dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 336 del 18 dicembre 2009, affrontando il tema dei rapporti tra giudizio disciplinare e sentenza di patteggiamento. In particolare, la Consulta ha precisato quanto segue.

II.3.1. La scelta del patteggiamento rappresenta un diritto per l'imputato – espressivo, esso stesso del più generale diritto di difesa (v., al riguardo, l'exkursus contenuto nella ordinanza n. 309 del 2005) –, al quale si accompagna la naturale accettazione di tutti gli effetti – evidentemente, sia favorevoli che sfavorevoli – che il legislatore ha tassativamente tracciato come elementi coessenziali all'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero ed assentito dalla positiva valutazione del giudice. Effetti tra i quali – non irragionevolmente – il legislatore ha ritenuto di annoverare anche il valore di giudicato sul fatto, sulla relativa illiceità e sulla responsabilità, ai fini del giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità. La circostanza, invero, che l'imputato, nello stipulare l'accordo sul rito e sul merito della regiudicanda, "accetti" una determinata condanna penale, chiedendone o consentendone l'applicazione, sta infatti univocamente a significare che l'imputato medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare "il fatto" e la propria "responsabilità": con l'ovvia conseguenza di rendere per ciò stesso coerente, rispetto ai parametri di cui si assume la violazione, la possibilità che, intervenuto il giudicato su quel "fatto" e sulla relativa attribuibilità allo stesso imputato, simili componenti del giudizio si cristallizzino anche agli effetti del giudizio disciplinare.

II.3.2. Il legislatore, nell'introdurre la previsione attraverso la quale è stato sancito l'effetto "pregiudicante" che la sentenza di patteggiamento dispiega in riferimento al giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità, ha mantenuto invece ferma la previgente disciplina con riferimento al giudizio civile o amministrativo di danno, essendo rimasto a tal proposito inalterato l'art. 651 cod. proc. pen., che, appunto, riserva quell'effetto alle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate in seguito a dibattimento. Ma tale scelta non può affatto ritenersi indice di una incoerenza normativa, giacché nel giudizio civile o amministrativo di danno si versa in tema di giudizio contenzioso tra parti pariteticamente contrapposte, per le quali gli effetti extrapenali del giudicato di condanna devono ovviamente tenere conto della possibilità che entrambe le parti abbiano avuto di "misurarsi" in contraddittorio in sede penale. Se così non fosse, infatti, la sentenza di condanna che avesse, ad esempio, accertato un concorso di colpa e quindi condannato l'imputato ad una pena diminuita e ad un corrispondente minor danno da risarcire, produrrebbe effetti pregiudicanti in sede civile senza alcuna garanzia di contraddittorio per il danneggiato, ove questi non fosse stato posto in condizione di esercitare le proprie facoltà, costituendosi parte civile, come appunto avviene nel caso del patteggiamento. Prova ne sia, d'altra parte, che il comma 2 dello stesso art. 651, espressamente subordina l'efficacia di giudicato, in sede di giudizio di danno, della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, alla non opposizione della parte civile, ove questa non abbia accettato il rito prescelto.

II.3.3. La ratio della norma censurata è quella di impedire il "disdoro" che per l'immagine pubblica deriverebbe dalla presenza di funzionari infedeli che, malgrado il patteggiamento, continuassero "indisturbati" ad esercitare le stesse attribuzioni.

II.3.4. Secondo la ricostruzione sistematica suggerita dalla Corte Costituzionale, dunque, la mancata previsione dell'efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili e amministrativi di danno sembra discendere dall'esigenza di tutelare processualmente non tanto il reo (che ne ha comunque facoltà, ferma restando l'ombra di "infedeltà" inevitabilmente derivantegli, per sentire comune, dal patteggiamento), quanto la stessa parte danneggiata, la quale non abbia potuto svolgere le proprie difese costituendosi parte civile nella sede penale e perciò intenda contestarne le risultanze in sede risarcitoria.

II.4. Infine, è pacifico che in sede civile il convincimento del giudice possa fondarsi su dichiarazioni testimoniali assunte nel corso di indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel caso di patteggiamento, salva la facoltà di contestazione della parte dinanzi al giudice civile medesimo (Cass.,

Sez. Lav., sent. 132 del 8.01.2008).

II.5. Concludendo sul punto, questa Corte può comunque autonomamente apprezzare i fatti (inclusi gli atti d'indagine) e le risultanze del citato procedimento penale conclusosi con il “patteggiamento” del convenuto D.. In questa prospettiva, valutata la consistenza dei molteplici, gravi, precisi ed univoci elementi sia probatori sia indiziari raccolti a carico del convenuto e versati nel fascicolo processuale del presente giudizio (non ultime, le dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese dall'interessato stesso, in coerenza con quelle rese dai corruttori e dai funzionari coidagati; v. atto di citazione, pag. 16, cui si fa rinvio), questa Corte ritiene di poter affermare con ragionevole certezza, per quanto qui interessa, l'esistenza di una prassi corruttiva generalizzata nell'affidamento dei lavori di somma urgenza o pronto intervento da parte dell'AIPO; prassi che, con riguardo specifico all'oggetto del presente giudizio, si sostanziava nell'incasso sistematico da parte dell'Ing. D. di una tangente normalmente commisurata al 5% dell'importo dei lavori contabilizzati.

III. Data quindi per assodata la commissione dell'illecito penale da parte del convenuto (e circoscritto, in particolare, il campo d'indagine ai 21 lavori affidati dal convenuto medesimo, univocamente individuati dall'AIPO, dalla Procura e dal convenuto stesso), si pone la questione della sussistenza e della liquidazione degli eventuali conseguenti danni subiti dall'AIPO.

III.1. Al riguardo, la Sezione deve anzi tutto constatare che le nozioni di “danno da tangente”, “danno alla concorrenza”, “danno all'immagine” e “danno da disservizio” non sono propriamente uniformi in giurisprudenza, nel senso che, talvolta, con lo stesso nome (per così dire, con la stessa “etichetta” giuridica) si è fatto riferimento a lesioni di beni giuridici assai diverse, in relazione a sottostanti situazioni di fatto anch'esse differenti. Ne discende che, nella fattispecie in giudizio, ogni valutazione circa la fondatezza della domanda della Procura non può basarsi, in astratto, sulla sola nomenclatura utilizzata dalle parti, ma deve fondarsi in concreto sull'analisi della natura del bene giuridico che la Procura ritiene sia stato ingiustamente intaccato e del correlato ristoro patrimoniale ovvero non patrimoniale richiesto al convenuto.

III.2. Ciò premesso, in ordine al “danno da tangente” la giurisprudenza prevalente definisce e liquida questa voce di danno come maggior costo normalmente sopportato dall'amministrazione appaltante per effetto della traslazione della tangente. E' infatti intuitivo e risponde ad una elementare logica, tanto da poter essere considerato dato di comune esperienza (salvo prova contraria), che l'imprenditore di norma non lavora in perdita e che, se paga al funzionario pubblico una tangente per essere favorito ed aggiudicarsi una procedura, considera la tangente alla stregua di un costo d'esercizio, di cui per forza di cose tiene conto in sede di

contrattazione del prezzo, con l'effetto finale che necessariamente la tangente è “scaricata” sulla controparte (con i meccanismi più svariati: dalla fissazione di un prezzo iniziale più alto, alla contabilizzazione di maggiori lavori rispetto a quelli realmente eseguiti, dall'utilizzo di materiali di minor pregio all'esecuzione di varianti ingiustificate, e via discorrendo). Né vale ipotizzare, in senso contrario, che l'imprenditore – ferma restando la contrattazione a prezzi di mercato – potrebbe in realtà rinunciare ad una parte del proprio utile ricavando in tal modo la provvista della tangente (sicché non potrebbe configurarsi un maggior costo sopportato dall'appaltante, in quanto la tangente sarebbe interamente spesa dall'impresa, senza traslazione): in verità, se un imprenditore è così efficiente (o di più miti pretese reddituali) rispetto agli altri concorrenti, al punto da potersi permettere di rinunciare ad una quota percentuale del proprio utile o comunque del proprio margine operativo (nella specie: il 5% lordo), non si comprende perché questa onerosa rinuncia al profitto debba andare ad esclusivo ed illecito vantaggio del funzionario pubblico responsabile della procedura, piuttosto che dell'appaltante; non si comprende, cioè, perché l'imprenditore non potesse offrire all'amministrazione (sotto forma di ribasso) la stessa quota percentuale offerta al funzionario corrotto (sotto forma di tangente); neppure si comprende la ragione per cui l'impresa dovrebbe versare al funzionario una tangente, se il prezzo offerto è comunque il migliore sul mercato. Sotto altro profilo, non rileva nella fattispecie in esame (vertendosi in tema di appalto di lavori pubblici), la considerazione fatta talvolta in giurisprudenza per cui la tangente potrebbe essere stata pagata prescindendo da un rapporto sinallagmatico con l'amministrazione (ad esempio, per ridurre i tempi e i costi di una verifica fiscale riguardante un'impresa pur fiscalmente in regola), sicché la traslazione potrebbe non essersi verificata e non può essere quindi presunta.

Concludendo, la Sezione intende in linea di principio continuare a prestare adesione, come in passato, a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il pagamento di tangenti a funzionari pubblici, nell'ambito di procedure di affidamento di lavori, normalmente si risolve in un maggior costo, per l'amministrazione, per un importo almeno pari alle tangenti versate. L'ammontare delle tangenti, quindi, in quanto ragionevolmente traslato sulla parte pubblica, costituisce senz'altro la voce “minimale” di danno risarcibile (giurisprudenza contabile pressoché pacifica; da ultimo, v. anche Cass. Sez. Terza Civ., sent. 3672 del 16 febbraio 2010).

III.3. Nel caso di specie la Procura, tuttavia, sulla scorta delle elaborazioni fornite dall'AIPO, ha adottato una metodologia analitica – ed in teoria più precisa – di liquidazione del c.d. “danno da tangente”; ha così abbandonando l'equazione “tangente=danno” quantificando il maggior costo complessivamente sopportato

dall'amministrazione in conseguenza dell'accordo corruttivo in misura pari allo scostamento del costo dei singoli lavori interessati dal versamento delle tangenti rispetto al costo mediamente rilevato per altri lavori omogenei e perciò assunto quale "costo di mercato" e parametro di riferimento. In altri termini, la Procura ha computato come "danno" il minor ribasso praticato dalle imprese corruttrici sulle singole commesse rispetto al ribasso mediamente rilevato dalla stessa AIPO per la generalità dei lavori simili affidati nel corso degli anni precedenti. Ne deriva che, nel presente giudizio, il danno "da tangente" (o da "maggiorazione del prezzo dell'appalto", secondo la terminologia pure utilizzata in citazione) è stato identificato nello scostamento del costo delle commesse rispetto ai prezzi di mercato, anziché semplicemente nell'importo della tangente traslata (con la conseguenza logica per cui, ove il prezzo finale del lavoro fosse effettivamente in linea con quello di mercato, non vi sarebbe danno "da tangente" risarcibile, restando irrilevante il pagamento della tangente stessa).

III.4. Cade opportuno rimarcare, peraltro, come proprio quest'ultima voce di danno sia invece definita, da una parte della giurisprudenza, come "danno alla concorrenza". Constano, infatti, pronunce che identificano quest'ultima tipologia di danno, per l'appunto, come maggior costo sopportato dall'amministrazione rispetto a quello che si sarebbe ipoteticamente avuto in esito allo svolgimento di regolari procedure di gara o di affidamento (di qui, appunto, il *nomen* di danno alla concorrenza, consistente nel pregiudizio patrimoniale subito dall'amministrazione sotto forma di pagamento di un prezzo d'appalto più elevato a causa dal mancato svolgimento di procedure di gara tali da assicurare il miglior prezzo possibile su un mercato concorrenziale).

III.5. Sorge quindi il problema di stabilire se la voce di "danno da tangente" (o da "maggiorazione del prezzo"), come liquidata dalla Procura in citazione, costituisca una duplicazione concettuale della voce di "danno alla concorrenza" di cui la Procura medesima chiede separato risarcimento. A tal fine, peraltro, occorre soffermarsi anche sulla nozione concreta di "danno alla concorrenza" fatta propria dal Pubblico Ministero.

III.5.1. "Circa la quantificazione di tale voce di danno," - osserva la Procura - "in mancanza di parametri certi di riferimento, la lesione deve essere calcolata in via equitativa, assumendo a criterio discrezionale l'ammontare dei contratti stipulati in violazione dell'evidenza pubblica (sez. Lombardia, 10.7.2009 n. 476). Il danno, conseguentemente, consiste nell'utile economico procurato dall'affidamento della commessa, cioè quella parte del corrispettivo rappresentata dall'utile di impresa, rimanendo la restante parte, riconducibile all'arricchimento senza causa, sinallagmaticamente connessa alla prestazione resa ed acquisita irreversibilmente al patrimonio dell'ente (sez. Lombardia, 10.7.2009 n. 476; sez. Lombardia, 29.12.2008 n.

980). A sua volta, l'utile di impresa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'ex art. 345 L. 20.3.1865 n. 2248, all. F (abrogato dall'art. 256 D.Lgs 163/2006), viene usualmente quantificato nel 10% del costo dell'opera. Infatti, in base all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, l'utile economico che deriva all'impresa corrisponde presuntivamente al 10% dell'importo a base d'asta, come ribassato dall'offerta presentata (sez. Lombardia, 15.5.2008 n. 288; sez. Lombardia, 10.7.09 n. 476). A questo titolo, il danno causato dall'ing. D. per gli affidamenti di cui trattasi, ammonta a € 181.465,96, pari al 10% di € 1.814.659,61, che è il costo totale delle opere illecitamente affidate" dal medesimo (citazione, pagg. 20-21). A questa conclusione si giunge partendo dal presupposto che "la promessa di denaro o altra utilità per ottenere l'aggiudicazione di un appalto di opera pubblica costituisce un'ipotesi 'addirittura scolastica' di illiceità del contratto per contrarietà a norme imperative, quali quelle che presiedono al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa che rende nullo il contratto (Cass. 5.5.2008 n. 11031)".

In questa prospettiva, il danno "alla concorrenza" non si identifica con il "maggior costo" (rispetto ai prezzi di mercato) sopportato dall'amministrazione in conseguenza della violazione delle regole di evidenza pubblica, ma individua quella parte di costo della commessa (per quanto in linea con i prezzi "di mercato") che eccede le spese sostenute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro e che rappresenta, quindi, il profitto (l'utile) illecitamente realizzato dall'imprenditore per effetto dell'accordo delittuoso con il funzionario pubblico corrotto.

La lesione della "concorrenza" non consiste quindi in una mera posta di danno "non patrimoniale" già risarcibile come danno all'immagine (quale perdita di credibilità derivante dalla violazione di regole di comportamento o quale violazione di una sorta di "interesse diffuso" alla liceità del comportamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.), né in una autonoma voce di danno indiretto (pari al risarcimento eventualmente pagato dall'amministrazione in favore delle imprese oneste, illecitamente escluse dalla distribuzione delle commesse in favore delle imprese corrotte), ma si sostanzia in una posta di danno patrimoniale con una propria ben definita fisionomia, stimabile in misura pari alla differenza tra il prezzo complessivo della commessa (pagato in forza di un contratto illecito, quindi nullo) e l'indennizzo astrattamente riconoscibile all'impresa che ha eseguito il lavoro (pari quindi alla sola "correlativa diminuzione patrimoniale", secondo i principi in tema di indebito arricchimento).

Questa Sezione, così definito l'oggetto del contendere, ritiene di dover svolgere le seguenti considerazioni:

- ove per danno “alla concorrenza” si intenda, in concreto, il maggior costo sopportato dall'amministrazione in conseguenza della violazione delle norme inderogabili sulla selezione dell'offerta più vantaggiosa (e dunque la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e quello che si sarebbe ipoteticamente ottenuto a seguito di una regolare procedura di evidenza pubblica: cfr. Sez. Trento, sent. 56 del 31 dicembre 2007; Sez. Abruzzo, sent. 776 del 2007; Sez. Umbria, sent. 256 del 2007), si tratta in effetti di una posta alternativa (o comunque parzialmente equivalente) al danno usualmente definito come danno “da tangente”;
- ove per danno “alla concorrenza” si intenda, in concreto, il danno (di matrice precipuamente non patrimoniale, per quanto suscettibile di valutazione patrimoniale) derivante dalla violazione delle norme di “buona amministrazione” in quanto tali (in primo luogo, l'art. 97 Cost. e i principi fondamentali, interni e comunitari, in tema di concorrenza) o comunque il danno derivante dalla lesione di un interesse “generale” a che le procedure pubbliche di gara siano effettivamente imparziali, si tratta di una posta difficilmente differenziabile dal danno “all'immagine” nella sua accezione lata o, comunque, di dubbia imputabilità soggettiva alla sola stazione appaltante, piuttosto che allo Stato-comunità;
- ove per danno “alla concorrenza” si intenda, in concreto, il danno patrimoniale subito dalle imprese illecitamente svantaggiate nelle procedure “truccate”, o dalla collettività dei consumatori, si tratta di una posta eventualmente risarcibile solo a titolo di “danno indiretto” (cioè in caso di effettiva condanna della p.a., quale datore di lavoro del funzionario corrotto, a risarcire i terzi danneggiati), esulando dall'ambito della giurisdizione contabile il danno diretto subito “a monte” dalle altre imprese svantaggiate (cfr. Sez. Puglia, sent. 768 del 2007);
- ove per danno “alla concorrenza” si intenda, in concreto, il danno commisurato ai pagamenti privi di causa effettuati suo malgrado dalla p.a. in conseguenza della stipula e dell'esecuzione di contratti nulli o inefficaci (perché contrari a norme inderogabili, o comunque illeciti in quanto dolosamente procurati dal funzionario pubblico corrotto, in concorso con l'impresa corruttrice), si tratta di voce di danno patrimoniale senz'altro risarcibile dinanzi alla Corte dei conti a carico del funzionario corrotto, beninteso per la sola parte non già computata nel danno “da tangente” o in altre voci equivalenti, comunque denominate.

Quest'ultima tesi giuridica, inizialmente sviluppata nella materia amministrativo-contabile dalla Procura della Lombardia e poi recepita in giurisprudenza (per tutte, v. Sez. Lombardia, sent. 447 del 2006; Id., sent. 476 del 2009; ma vedi anche Sez. Piemonte, sent. 96 del 2010; Id. sent. 221 del 2009), pare a questi Giudici

pienamente convincente e meritevole di conferma, essendo oltre modo evidente che l'ordinamento giuridico non può che sanzionare anche sul piano civilistico, con la nullità insanabile, i contratti pubblici che siano frutto del reato di corruzione, obbligando conseguentemente entrambe le parti dell'accordo corruttivo (ciascuno dinanzi al suo giudice naturale, salvo il regresso nei rapporti interni) a retrocedere all'amministrazione (parte offesa del reato) il corrispettivo d'appalto illecitamente pattuito con il contratto nullo ed effettivamente pagato dall'amministrazione, con il solo limite dell'indebito arricchimento ex art. 2041 del codice civile.

III.5.2. Fatta questa premessa teorica, va ora osservato che agli effetti della determinazione della condanna può essere indifferente inquadrare dogmaticamente i danni in parola (“da tangente” e “alla concorrenza”) come due separate voci, piuttosto che come una sola, a condizione che sia chiarita “a monte” la metodologia di liquidazione e che non vi siano sovrapposizioni neppure parziali. Invero, accedendo alla prospettiva dell'atto di citazione, il danno da “tangente” (o da “maggiorazione del prezzo dell'appalto”) verrebbe in concreto a risarcire il segmento di costo pari alla differenza tra prezzo effettivamente pagato dall'appaltante e valore “di mercato” della prestazione ottenuta (per così dire: il “sovra-profitto” che l'impresa corrottrice ha illecitamente lucrato rispetto a quello che avrebbe ottenuto la stessa o un'altra impresa appaltatrice nel rispetto delle regole), mentre il danno “alla concorrenza” verrebbe a risarcire il contiguo segmento di costo pari alla differenza tra il valore “di mercato” e il costo dei soli fattori produttivi relativi all'opera o al servizio illecitamente appaltati (il solo “profitto” che l'impresa corrottrice avrebbe ottenuto praticando un prezzo concorrenziale). In una diversa prospettiva, però, nulla vieta di liquidare un'unica voce di danno “da tangente” (o, se si preferisce, di danno “da commessa illecita” o “da corruzione in appalto” o da “appalto nullo”) che assorba in sé la somma delle due poste in esame, riconoscendo cioè come danno risarcibile direttamente la differenza tra il prezzo della commessa (effettivamente pagato dall'amministrazione, quale parte offesa del reato di corruzione) e il valore dei fattori produttivi impiegati dall'imprenditore corrotto (cioè il costo effettivamente sopportato dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione della commessa). Sul punto, d'altra parte, lo stesso Procuratore Regionale, intervenuto in udienza, si è rimesso al prudente apprezzamento della Corte.

III.5.3. Rilevato così che entrambe le configurazioni del danno (come due voci assommate piuttosto che come voce unitaria) conducono alla stessa quantificazione, al Collegio la seconda impostazione appare preferibile, scongiurandosi in ogni caso possibili rischi di sovrapposizione o parziale duplicazione tra le due voci di danno “da tangente” e “alla concorrenza”: segnatamente laddove, con specifico riguardo al caso di

specie, la percentuale del 10% (pari alla stima del profitto illecitamente lucrato dall'imprenditore) è stata applicata sull'intero costo della commessa (cioè al lordo della "maggiorazione di prezzo" o danno "da tangente" che dir si voglia, già oggetto di separata domanda risarcitoria) invece che sul solo valore di mercato della commessa stessa (al netto, cioè, del danno "da tangente"); va infatti considerato che, come si è in precedenza osservato, la differenza tra prezzo pagato e "prezzo di mercato" trova già il proprio integrale ristoro nella voce "danno da tangente", sicché liquidare il danno "alla concorrenza" applicando il margine del 10% sull'intera commessa - e quindi anche su quel differenziale - comporta ad avviso di questi Giudici una parziale duplicazione del danno da risarcire.

La configurazione unitaria del danno conseguente alla corruzione in appalti appare infine, a giudizio della Sezione, maggiormente rispettosa del noto principio metodologico del "rasoio di Occam", che può trovare una sua peculiare applicazione in materia giuridica, ad esempio, negli strumenti dell'assorbimento delle questioni ovvero della gradazione delle domande: invero, posto che (come di seguito argomentato) il contratto d'appalto frutto di accordi corruttivi è viziato da nullità assoluta e che, conseguentemente, l'intero corrispettivo dell'appalto non è dovuto e comunque, se pagato, va restituito all'amministrazione quale trasferimento privo di causa (con il solo limite dell'arricchimento indebito, da dedurre a favore dell'impresa appaltatrice), si rivela superflua la suddivisione del "quantum" da restituire in due separate voci (astrattamente riferibili, per una parte, alla tangente traslata e, per l'altra parte, all'utile d'impresa) trattandosi pur sempre del prezzo complessivamente pagato in esecuzione di un appalto nullo.

Sotto quest'ultimo profilo, dunque, la configurazione "unitaria" del danno è in piena sintonia con il più recente insegnamento della Corte di Cassazione in materia di invalidità contrattuale ed indebito arricchimento ex art. 2041 del codice civile. La Suprema Corte, in particolare, ha fissato con sentenza a Sezioni Unite n. 23385 dell'11 settembre 2008 i seguenti imprescindibili principi:

- dal calcolo dell'indennità richiesta per la "diminuzione patrimoniale" subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido va escluso quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace;
- infatti, nell'azione residuale di indebito arricchimento la centralità del danno viene necessariamente meno e, non mirando la norma ad operare la ricomposizione del patrimonio dell'impoverito, manca in radice il titolo idoneo a compensare il suo mancato incremento attraverso i profitti non realizzati;

- già da tempo, del resto, si era affermato che l'indennità a titolo di arricchimento senza causa deve “essere contenuta nei limiti della locupletazione, se questa è inferiore all'altrui impoverimento, e nei limiti dell'impoverimento, anche se l'arricchimento sia maggiore” (Cass., 966/1965);
- seguendo l'opposta tesi, “l'azione di cui all'art. 2041 cod. civ. da rimedio residuale è divenuto sempre più l'obiettivo principale di quanti hanno volontariamente eseguito una prestazione, pretermettendo del tutto l'osservanza dei normali canoni che presiedono alla conclusione dei contratti con la p.a., o non avendo convenienza ad utilizzarli; e mostrando, invece, interesse a far valere essi la nullità o l'inesistenza del contratto”;
- l'attività negoziale della p.a. è comunque soggetta a specifiche condizioni e limitazioni apposte direttamente dal legislatore, costituite dalle regole c.d. dell'evidenza pubblica che presidiano e condizionano l'attività negoziale della p.a., sostanziandosi in un vero e proprio sistema rigido e vincolante;
- si tratta di regole ritenute da dottrina e giurisprudenza assolutamente inderogabili ed aventi forza talmente cogente da invalidare e travolgere qualsiasi convenzione con esse confliggente; per cui è per lo meno illogico utilizzare il rimedio dell'art. 2041 cod. civ. per renderle inoperanti e ricollocare l'autore della prestazione nella situazione in cui si sarebbe trovato se avesse concluso con successo proprio quel contratto che la legge considera assolutamente invalido o addirittura giuridicamente inesistente, perciò consentendone la sostanziale neutralizzazione in nome di imprecisate esigenze equitative;
- solo un salto logico può indurre ad attribuire a detta tutela il carattere di rimedio *extra ordinem* che, da un lato, comprenda tutti i benefici derivanti da un contratto valido, e dall'altro lo trascenda per aggiungervi anche quello altrimenti non consentiti dalle condizioni e dai limiti che nell'ordine normativo presidiano all'attività negoziale degli enti pubblici: a meno di non trasformarla in uno strumento utilizzabile per sottrarsi all'applicazione delle leggi che dettano le “normali regole di contabilità pubblica in tema di copertura di spesa” allorquando appaiono inique;
- non residua perciò spazio per trasformare l'azione restitutoria in un meccanismo rivolto ad assicurare il “giusto corrispettivo” dell'incarico, o dei lavori eseguiti; e comunque, più in generale, per garantire gli effetti sostanziali dell'azione contrattuale attraverso l'artificio di valutazioni parametriche; ed anche allorché esperita nei confronti della p.a., la depauperazione di cui all'art. 2041 cod. civ. deve comprendere, come già affermato dalla lontana Cass. 1471/1965, tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla

propria precedente consistenza, ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell'opera, della fornitura, o della prestazione professionale, non percepito (quale, esemplificativamente, per quanto qui interessa, il profitto di impresa, le spese generali nonché ogni altra posta rivolta ad assicurare al richiedente, direttamente o indirettamente, quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto o, che è lo stesso, dall'esecuzione di analoghe attività remunerative nello stesso periodo di tempo).

III.5.4. Lo stesso principio è stato poi confermato, anche a fronte della diversa fattispecie relativa ad incarichi professionali, anche con sentenza a Sezioni Unite n. 1875 del 27 gennaio 2009, negandosi rilievo alle tariffe della professione, in quanto indicative del “lucro cessante” del professionista e non del relativo depauperamento, dovendosi piuttosto determinare, anche in via d'equità, i soli costi sostenuti dall'interessato per l'esecuzione di un incarico invalido (prescindendo perciò dal “valore di mercato” della prestazione ricevuta dall'amministrazione).

III.5.5. Né possono sorgere dubbi circa la insanabile nullità dei contratti stipulati tra l'amministrazione e le imprese corruttrici. Come da ultimo affermato in giurisprudenza, *“va infatti ribadito che l'elusione delle garanzie di sistema a presidio dell'interesse pubblico (...) prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente privato più affidabile e più tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori, comporta la nullità del contratto per contrasto con le relative norme inderogabili (...). Se poi la violazione di dette norme è stata altresì preordinata alla conclusione di un contratto le cui reciproche prestazioni sono illecite e la cui condotta è assolutamente vietata alle parti e penalmente sanzionata nell'interesse pubblico generale – che nel reato di corruzione è il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione – la nullità per contrasto con norme imperative sussiste anche sotto tale ulteriore profilo, e deve essere dichiarata onde impedire che dalla commissione del reato derivino ulteriori conseguenze”* (così Cass. Sez. Terza Civ., sent. 3672 del 16 febbraio 2010).

Alle conclusioni analoghe era già pervenuta la Prima Sezione civile della medesima Suprema Corte, con sentenza n. 11031 del 5 maggio 2008 (correttamente citata dalla Procura). In quella sede, con dovizia di motivazioni, si era affermato che:

– in linea generale, in tema di vizi concernenti l'attività negoziale degli enti pubblici – sia che si riferiscano al procedimento di formazione della volontà dell'ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria, ad essa

antecedente – il negozio stipulato è annullabile ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico (Cass. 10.4.1978, n. 1688; Cass. 18.3.1981, n. 1615; Cass. 8.7.1991, n. 7529; Cass. 30.9.2004, n. 19617);

– tuttavia, quest'ultimo principio non può estendersi al caso in cui lo svolgimento della gara di appalto abbia integrato gli estremi di reato, essendovi stata promessa di denaro od altra utilità per ottenere l'aggiudicazione, perché diversamente ritenendo si consentirebbe che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze;

– in proposito va ricordato che la previsione della sanzione penale, diretta a colpire un comportamento materiale, non è causa automatica della nullità del contratto (Cass. 25.9.2003, n. 14234; Cass. 17.6.1960, n. 1591) e che le norme contenenti un divieto, specie se sanzionato penalmente, possono essere considerate imperative, in difetto di un'espressa sanzione civilistica di invalidità, soltanto se dirette alla tutela di un interesse pubblico di carattere generale, che è ravvisabile se il divieto ha carattere assoluto, senza possibilità di esenzione dalla sua osservanza per alcuni dei destinatari della norma (Cass. 4.12.1982, n. 6601; Cass. 29.10.1983, n. 6445);

– questi requisiti ricorrono indubbiamente qualora il vincolo sinallagmatico tra le reciproche prestazioni proprie dell'appalto sia rimasto irreparabilmente alterato dall'illecita pattuizione e dall'utilizzo della gara e del contratto quale strumento di illecito arricchimento, stante la profonda alterazione del sinallagma contrattuale, che ha interessato non soltanto lo svolgimento della gara nelle forme della licitazione privata, ma lo stesso contratto d'appalto, posto che le reciproche prestazioni erano giustificate da finalità illecite.

Le considerazioni appena esposte privano di ogni fondamento le difese del convenuto, laddove vogliono dimostrare la regolarità amministrativa e contabile delle procedure di affidamento diretto e trattativa privata seguite dall'Ing. D. e, per tal via, negare la sussistenza di un illecito amministrativo-contabile e comunque di un danno “ingiusto”: infatti, la sistematica percezione di tangenti commisurate al 5% del valore dei lavori affidati dal convenuto costituisce, ad avviso della Corte, un illecito di carattere macroscopico che travolge radicalmente nella loro interezza i contratti d'appalto ancorché apparentemente e solo formalmente regolari.

III.6. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, debbono trarsi le conclusioni così sintetizzabili:

a) i contratti di affidamento di lavori stipulati dall'amministrazione con le imprese corruttrici e da esse eseguiti, grazie alle tangenti sistematicamente versate all'Ing. D. dalle imprese stesse, sono insanabilmente nulli o comunque inefficaci;

b) il pagamento dei correlati corrispettivi in favore delle imprese corruttrici, da parte

dell'amministrazione, è quindi privo di causa per la parte che eccede il semplice depauperamento patrimoniale (cioè i costi operativi) sopportato dalle imprese stesse per l'esecuzione dei lavori in questione;

c) il corrispettivo pagato dall'amministrazione a fronte delle commesse “favorite”, dedotti i soli costi d'impresa delle stesse, costituisce voce di danno patrimoniale senz'altro imputabile a titolo di responsabilità amministrativo-contabile (anche) al funzionario corrotto, il quale ha dato causa ai pagamenti in questione, violando la legge penale e, in particolare, dolosamente procurando la conclusione e l'esecuzione dei contratti illeciti dietro pagamento di tangenti:

d) la risarcibilità dell'intero differenziale tra importo della commessa e il costo “vivo” della stessa assorbe in sé, sommandole, entrambe le voci di danno relative al “maggior costo dell'appalto” e all' “illecito profitto” realizzato dal corruttore.

III.7. Venendo, ora, alla questione concernente la liquidazione del suddetto danno (che potrebbe qui definirsi, a scanso di equivoci, danno da “commessa illecita” o da “appalto nullo” o da “corruzione in appalto”, come tale comprensivo sia del danno “da tangente”, sia del danno “alla concorrenza”, nell'accezione seguita in citazione), deve convenirsi con la Procura circa il ricorso all'equità ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, essendo evidentemente certo il danno, ma non potendosi realisticamente procedere, per di più in difetto dell'adozione di una contabilità di tipo industriale per tutte o quasi le imprese coinvolte nella “appaltopoli” sabauda, ad un computo esatto dei costi sopportati dai corruttori per ciascuna commessa, in modo da determinare esattamente la misura del profitto (*recte*, del margine) illecitamente tratto dalle commesse, margine da retrocedere all'amministrazione quale parte offesa dal reato di corruzione e, al tempo stesso, controparte del contratto invalido.

III.7.1. In quest'ottica, anche in considerazione delle pertinenti osservazioni svolte dalla difesa del convenuto, ritiene la Sezione in linea di principio di doversi discostare dal parametro presuntivo forfetario del 10%, parendo preferibile far ricorso, benché in via presuntiva, ad indicatori statistici pubblici maggiormente aderenti alla situazione operativa sottesa alle diverse fattispecie (sul piano sia geografico, sia diacronico, sia del settore di attività). In particolare, un indicatore sintetico espressivo del “vantaggio” o *surplus* ottenuto dall'impresa corruttrice (cioè della “quota-parte” di ricavi al netto dell'iva che, mediamente, residua deducendo i costi operativi d'esecuzione delle commesse) può essere rinvenuto, in via d'equità, nel rapporto tra Margine Operativo Lordo (calcolato come Valore Aggiunto al netto dei Costi di Personale) e Fatturato mediamente fatto

registrare dalle imprese operanti negli stessi settori d'attività, intervalli temporali e zone geografiche (come rilevato dall'Istat). Si tratta di un parametro che, per quanto inevitabilmente “grezzo” ed approssimativo, pare maggiormente significativo della redditività riveniente dalla sola gestione operativa d'impresa (in quanto depurato non solo dalla gestione finanziaria e straordinaria, ma anche dalle “spese generali” quali ammortamenti e accantonamenti, dunque in linea con le richiamate indicazioni della Corte di cassazione), con un triplice ordine di vantaggi: 1) semplicità di calcolo; 2) tendenziale maggior aderenza allo specifico scenario di territorio, tempo e settore d'attività economica entro cui si colloca il reato di corruzione; 3) rilevazione e pubblicazione del dato da parte dell'Istat, con ampia garanzia di attendibilità, autorevolezza ed obiettività.

Residuerebbe, sul piano teorico, la complessa questione delle modalità di effettiva contabilizzazione delle tangenti da parte delle imprese corruttrici, cioè se in concreto esse possano considerarsi già ricomprese nel suddetto margine operativo lordo da retrocedere all'amministrazione (nella specie, stimabile nel 15%) o se, come appare preferibile, debbano piuttosto aggiungersi ad esso (nel senso che la tangente riconosciuta al funzionario corrotto fa lievitare il margine operativo in pari misura, per effetto della traslazione sull'amministrazione (portandolo, nella specie, al 20%); ed infatti, a rigore, l'incidenza percentuale delle tangenti andrebbe sommata al M.O.L. se si ipotizza, ragionevolmente, che l'impresa disonesta tendenzialmente cerchi di operare sul mercato (almeno) con lo stesso margine operativo “al netto delle tangenti” rispetto alle concorrenti, e che la relativa percentuale sia quindi traslata *sic et simpliciter* sull'amministrazione; come dire che, per pagare le tangenti, le imprese corruttrici devono necessariamente lavorare con un margine operativo maggiorato, aumentando artatamente il fatturato verso l'amministrazione stessa o riducendo i costi della commessa in misura almeno pari alle tangenti da pagare, che vengono così incorporate nel valore aggiunto aziendale, a meno che non emerga la sistematica contabilizzazione di altri costi fittizi, per operazioni inesistenti, in contropartita delle prebende illecite).

La questione, peraltro, rivelandosi concretamente irrilevante ai fini della presente decisione, alla luce di quanto si esporrà tra breve, non merita ulteriore approfondimento teorico in questa sede.

III.7.2. Ciò posto, tornando alla fattispecie in analisi, dall'esame della pubblicazione Istat “Conti economici delle imprese” relativa agli anni dal 1998 al 2003 compresi (e, in particolare, elaborando i dati contenuti alla “Tavola 11.1 – Principali aggregati strutturali ed economici per sezione e divisione di attività economica e per regione”) per l'intera attività economica “costruzioni” (Codice Ateco: F/45) nel Piemonte si ricava un rapporto

M.O.L./Fatturato pari, in media, al 19% circa nell'arco dei sei anni in questione, oscillando tra un minimo del 14,5% e un massimo del 23,5% circa. Quanto al biennio 2000-2001, entro cui si colloca la vicenda corruttiva in giudizio, il rapporto si attesta nell'ordine del 15% circa (16% nel 2000 e 14,5% nel 2001).

Ritiene la Sezione, in mancanza di altri dati certi di maggior dettaglio, di poter far riferimento a quest'ultimo coefficiente percentuale (15%), da aumentare (in teoria) dell'incidenza percentuale delle tangenti (5%) e da applicare così maggiorato (20%) all'importo complessivo dei lavori affidati dal convenuto per stimare in via presuntiva il *surplus* illecitamente ottenuto grazie all'accordo corruttivo.

Peraltro, nella specie, l'importo complessivo delle commesse cui parametrare l'illecito *surplus* realizzato dalle imprese corruttrici dovrebbe essere calcolato sulla base dei dati contenuti nelle 21 schede analitiche dei singoli lavori elaborate dall'AIPO e prodotte in giudizio da entrambe le parti (dunque incontestate); al riguardo, infatti, la Corte deve rilevare che la somma globale di euro 1.814.659,61 (indicata dall'AIPO e fatta propria dal Pubblico Ministero) è in realtà riferita ad una sola parte dei lavori in contestazione, e precisamente ai soli 11 lavori che avevano formato oggetto specifico del rinvio a giudizio del 23 luglio 2004 nel procedimento n. 16012/01 (elencati in dettaglio in all. 34, che costituisce una estrapolazione dei dati riguardanti le tangenti incassate dal D. già considerate in all. 31), non essendo stati in effetti computati nel calcolo dell'AIPO gli altri 10 lavori (pur patteggiati da parte del convenuto e valorizzati nella citazione stessa ai soli fini della liquidazione del danno all'immagine) che avevano formato oggetto di stralcio e quindi di giudizio in altri procedimenti penali a carico del D. medesimo ovvero di altri corruttori (e che dunque non figurano nel citato rinvio a giudizio del luglio 2004).

Nel suo complesso, invero, la somma degli importi a base d'asta dei 21 lavori affidati dal convenuto (secondo i dati AIPO, peraltro non sempre elaborati in maniera del tutto omogenea, come emerge dal raffronto tra i molteplici atti e documenti di causa) giunge a sfiorare i quattro milioni e mezzo di euro; al netto dei ribassi, l'importo dei lavori illecitamente conferiti dal convenuto si attesta su valori pressoché doppi rispetto a quelli utilizzati in citazione per calcolare il danno alla concorrenza.

III.7.3. Ne discende che l'importo di condanna, a titolo di danno “da tangente” e “alla concorrenza”, potrebbe essere stimato nella fattispecie, pur volendo mantenere invariata la metodologia di liquidazione proposta in citazione, in misura quasi doppia rispetto alla richiesta di condanna formulata dalla Procura (e più che doppia ove si volesse invece applicare il coefficiente del 20%, pari al M.O.L. maggiorato della percentuale “fissa” di tangente versata al convenuto).

A fronte di questa constatazione, la Corte ha preso in considerazione la possibilità di procedere ad un'eventuale rettifica dei conteggi elaborati dall'AIPO, per errore di calcolo, applicando così sui dati complessivi (ricavabili in ogni caso dal fascicolo processuale) i criteri di liquidazione comunque nitidamente esplicitati nell'atto di citazione. Al riguardo, tuttavia, la Sezione reputa prudente, oltre che doveroso, attenersi rigorosamente ai limiti della domanda di parte pubblica, anche con riferimento all'individuazione e all'importo dei lavori utilizzati per liquidare il “danno alla concorrenza” e il “danno da maggiorazione del prezzo dell'appalto” (o “da tangente”); si ritiene perciò vincolata, nella pronuncia di condanna, alla somma complessivamente indicata dal Pubblico Ministero in euro 324.171,94 a maggior ragione trattandosi di liquidazione “equitativa” del danno ex art. 1226 del codice civile.

Per quanto fin qui esposto, sussistendo tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (il dolo con rilievo anche penale, il danno, il rapporto di servizio), il danno da “commesse illecite” (o “da tangente”, o “alla concorrenza”, secondo la terminologia che si preferisce) va quindi risarcito nell'importo complessivo di euro 380.000,00 (trecentottantamila/00), assorbendo per tal via la rivalutazione monetaria fino alla data della presente sentenza, con arrotondamento per difetto.

Cade opportuno osservare che quest'ultima somma – liquidata, in definitiva, in misura assai favorevole per il convenuto – equivale di fatto al risarcimento di un “danno” pari alla sola somma delle tangenti incassate maggiorata di un “margine” non superiore al 2% del totale delle commesse illecitamente affidate.

IV. Passando al “danno da disservizio”, dopo aver vagliato la documentazione AIPO versata in atti dalla Procura, questa Corte non ha motivo di negare la risarcibilità di questa ulteriore voce di danno emergente, consistente in circa 250.000,00 euro di spese effettivamente sostenute dall'amministrazione in diretta conseguenza dei reati commessi dai cinque funzionari accusati di corruzione. In particolare, come già riferito nella parte in “fatto”, l'AIPO ha quantificato in complessivi € 173.560,00 il valore delle risorse e delle “ore-uomo” impiegate da dirigenti e funzionari dell'ente per l'attività di recupero, esame e rielaborazione di tutta la documentazione attinente il lavori oggetto di procedimento penale, oltre al costo di € 75.000,00 per l'affidamento di un incarico esterno volto a scongiurare la paralisi delle attività istituzionali (anche in relazione alle misure cautelari personali e alla sospensione dal servizio degli imputati), senza considerare le altre spese d'ufficio, generali e non, relative al disbrigo di tutti gli incombeni del caso. La stima dell'ammontare complessivo del danno da disservizio appare congrua, in quanto fondata su dati ben documentati dalla Procura

e del tutto credibili, contestati solo genericamente dalla difesa del convenuto.

Peraltro, merita parziale accoglimento l'eccezione difensiva concernente il criterio di suddivisione parziaria del danno tra i singoli corresponsabili, commisurato dalla Procura (almeno per il D., non conoscendo questa Corte le quote attribuite agli altri quattro) ad un quinto del totale. Al riguardo, osserva la Sezione che (come risulta dai dati contenuti nei fogli elettronici versati in atti dalla Procura su CD) i lavori analizzati a fini penali e contabili sono stati in totale 153 per un importo complessivo a base d'asta di euro 29.981.934,92 (euro 17.221.113,12 per 75 affidamenti diretti ed euro 12.760.821,80 per 78 trattative private); i lavori riferibili al convenuto ammontano a 21 per un importo di euro 4.454.957,01 (euro 2.450.846,21 per 11 affidamenti ed euro 2.004.110,80 per 10 trattative). La quota relativa al convenuto è quindi stimabile, equitativamente, in un ordine di grandezza pari al 15% circa del totale (sia per numero dei lavori, sia per valore degli stessi). A quest'ultima percentuale, maggiormente rappresentativa dell'effettivo contributo causale imputabile al convenuto, ritengono di dover far riferimento questi Giudici, liquidando equitativamente il danno da disservizio in euro 37.500,00 nominali e, previa rivalutazione fino alla data della presente sentenza, in complessivi euro 42.000,00.

V. In ordine al danno all'immagine, a fronte dei gravi fatti di corruzione dedotti in giudizio, già vagliati in sede penale, non può sorgere alcun dubbio circa la sussistenza e la risarcibilità di questa voce di danno non patrimoniale.

V.1. Questa Sezione ha già avuto modo di affermare, con giurisprudenza ormai costante, che costituiscono valori primari di rilievo costituzionale e comunitario quelli del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica (artt. 97 e 98 Cost.), in particolare nella materia, di primaria importanza, entro cui gli illeciti vengono a collocarsi nel presente giudizio, vale a dire la materia dell'affidamento di lavori pubblici (per di più relativi ad opere urgenti volte a salvaguardare la pubblica incolumità e, in particolare, a contenere il fiume Po in concomitanza con gli eventi alluvionali di inizio degli anni 2000). Si tratta di valori e diritti fondamentali che definiscono l'identità stessa della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea ed in relazione ai quali, per giurisprudenza pacifica, va ammesso il risarcimento anche del danno c.d. "non patrimoniale" (v. SS.RR., sent. 10/QM del 23 aprile 2003, i cui contenuti restano attuali anche dopo Cass., SS.UU., sent. 26972 dell'11 novembre 2008; in tema, v. Sez. Piemonte, sent. 3 del 19 gennaio 2009).

Per quanto qui specificamente interessa, si è da ultimo riconosciuta e confermata, a prescindere dal

nomen iuris concretamente utilizzato dal Giudice, piena legittimità del risarcimento (anche) dei danni non patrimoniali in generale, a fronte di illeciti sia contrattuali sia extracontrattuali, anche al di fuori delle ipotesi “tipiche” previste dalla legge (cfr. art. 2059 c.c.), purché conseguenti alla lesione di diritti fondamentali ed inviolabili della persona (anche giuridica, ed anche pubblica). Né potrebbe assumere rilievo, con riguardo alla specifica fattispecie in giudizio, la riconduzione sistematica del danno non patrimoniale alla categoria del “danno-conseguenza” (che deve essere allegato e provato) piuttosto che al “danno-evento” (che identifica il danno con l’evento dannoso, in re ipsa). La Procura, infatti, ha sufficientemente allegato e provato il danno da risarcire (documentando anche con articoli di stampa il c.d. *clamor fori*), essendo comunque ammesso, a tal fine, il ricorso alle nozioni di comune esperienza ovvero alla prova per presunzioni; va, anzi, preso atto che laddove il pregiudizio attenga ad un bene immateriale, “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri” (sent. 26972/2008, cit.). In ogni caso, in materia d’immagine della pubblica amministrazione, è imprescindibile la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la “disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” (v. anche la direttiva del 7 febbraio 2002, in materia di “attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, emanata dal Ministro per la funzione pubblica).

V.2. In aggiunta, le considerazioni appena svolte hanno trovato conferma, con riferimento a talune fattispecie di rilievo penale (tra cui rientra senz’altro quella in giudizio), nella specifica disposizione di legge recentemente introdotta con l’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e contestualmente modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141), sicché il “danno all’immagine” della pubblica amministrazione, figura inizialmente delineata dalla giurisprudenza contabile, ha ormai ricevuto espresso riconoscimento legislativo, quale posta risarcitoria fisiologicamente conseguente (almeno) ad alcune fattispecie delittuose (per tacere dell’art. l’art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della delega di cui all’art. 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in forza del quale i dipendenti “assenteisti” sono obbligati per diretta disposizione di legge a risarcire anche il “danno all’immagine”).

V.3. In argomento, per completezza, può anche richiamarsi la conforme e condivisibile giurisprudenza del

Consiglio di Stato. Da ultimo (Cons. St., Sez. V, dec. 2070 del 01.04.2009), si è infatti giunti ad affermare che :

- l'imparzialità dell'azione amministrativa è notoriamente uno dei tre fondamentali pilastri (insieme alla legalità e il buon andamento) sui quali poggia l'intero statuto costituzionale dell'amministrazione italiana;
- icasticamente può quindi affermarsi che l'amministrazione o è imparziale o non è;
- discende dalle premesse l'immediata precettività dell'art. 97 Cost. quale idoneo parametro normativo di valutazione della legittimità dell'attività amministrativa, trattandosi di una declinazione, sul versante ordinamentale, del principio di uguaglianza, scolpito dall'art. 3 della Carta Fondamentale;
- occorre precisare che l'art. 97 Cost. governa e regola "tutta l'attività amministrativa", ossia di quella gestoria, anche non autoritativa, e pure di quella organizzativa (esplicitamente menzionata nel primo comma dell'art. 97 Cost.) perché due sono le dimensioni del principio di imparzialità: imparzialità dell'organizzazione e imparzialità dell'azione;
- del principio di imparzialità sono dunque predicabili l'immanenza e la pervasività, di guisa che la violazione del canone costituzionale può venire in rilievo anche in fattispecie sprovviste di tipizzazione normativa;
- l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo "sospetto" di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del *vulnus* del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale;
- l'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore. In tali considerazioni si radica, del resto, anche la costruzione contabilistica del "danno all'immagine" della pubblica amministrazione.

V.4. Né può ignorarsi che la stessa giurisprudenza amministrativa, in caso di illegittima esclusione di un privato da una procedura selettiva pubblica (essendogli stato attribuito dall'amministrazione un reato rivelatosi poi insussistente e, nella specie, l'aver falsamente attestato l'assenza di pregressi inadempimenti contrattuali cioè di ritardi nella consegna di precedenti lavori), è giunta recentemente ad ammettere la risarcibilità, oltre al

danno da perdita di *chances*, anche del danno d'immagine sofferto dal privato illegittimamente escluso, liquidando il danno in via presuntiva ed equitativa (cfr. Cons. St., Sez. V, dec. 2818 del 2009), sicché la negazione della contrapposta risarcibilità del danno d'immagine in favore della pubblica amministrazione, a fronte di fatti ben più gravi commessi dai privati in concorso con i funzionari pubblici a danno dell'amministrazione, sarebbe oltremodo irrazionale ed incoerente e non può trovare conferma nell'ordinamento giuridico.

V.5. La stessa Corte di Cassazione, con la già citata sentenza n. del 2010, ha riconosciuto piena risarcibilità dinanzi al giudice ordinario del danno non patrimoniale in favore di una pubblica amministrazione, anche a carico del privato corruttore in solido con il funzionario corrotto, in quanto *“correttamente ha ravvisato la lesione dell'immagine degli enti pubblici derivata dal discredito sociale degli stessi nella considerazione collettiva in conseguenza della violazione del bene giuridico, costituzionalmente tutelato, dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, leso da provvedimenti adottati per interessi privati anziché della collettività, in violazione dei doveri di ufficio e di norme penali”*.

V.6. In ordine alla liquidazione equitativa del danno, tenuto conto di tutte le pertinenti considerazioni svolte dalle parti e dei connessi riferimenti giurisprudenziali, ritiene la Corte di dover accogliere solo parzialmente la domanda e segnatamente di doversi discostare dal criterio, pur utilizzato in passato, di commisurazione del danno (di norma) all'importo delle tangenti incassate; ciò anche in ragione della diversa posizione processuale assunta dal convenuto in sede penale, dell'avvenuta confisca di ingenti somme a carico dello stesso, della definitiva irrogazione a suo carico delle sanzioni penali e disciplinari del caso. Sicché la perdita di “credibilità” dell'amministrazione può considerarsi, nella fattispecie concreta, seppur non elisa per lo meno attenuata (per tutte, cfr. Sez. Prima App., sent. 205 del 19 ottobre 2006).

Si ritiene, quindi, di liquidare equitativamente nella somma di euro 70.000,00 il danno all'immagine, oltre ad euro 8.000,00 a titolo di rivalutazione monetaria (previo arrotondamento), per un importo complessivo di euro 78.000,00.

VI. In conclusione, il signor D. va condannato a risarcire all'AIPO la somma complessiva di euro 422.000 (quattrocentoventiduemila/00), già comprensiva di rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale, e di euro 78.000,00 (settantottomila/00) già comprensiva di rivalutazione, per danno all'immagine.

Sono fatte salve eventuali azioni di regresso del convenuto, dinanzi al Giudice Ordinario, nei confronti

degli imprenditori concorrenti nel reato di corruzione e nella produzione del conseguente danno subito dall'AIPO, come pure in sede esecutiva potrà tenersi conto di eventuali somme già risarcite in favore dell'AIPO, per il medesimo titolo, a seguito di condanne pronunciate dal Giudice Ordinario a carico del convenuto stesso o di terzi in concorso con il medesimo.

VII. Le spese del giudizio, liquidate a cura della Segreteria con separata nota, gravano sul convenuto soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con pronuncia definitiva

CONDANNA

il signor A. D. al risarcimento della somma complessiva di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo, in favore dell'AIPO.

Le spese del giudizio, liquidate con separata nota a cura della Segreteria della Sezione, seguono la soccombenza.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Torino il 13 ottobre 2010.

Il Giudice estensore

(F.to Gerardo de Marco)

Il Presidente

(F.to Antonio D'Aversa)

Depositata in Segreteria il **13 Gennaio 2011**

Il Direttore della Segreteria

(F.to Antonio Cinque)

* * *

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali",

HA DISPOSTO

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte e dei terzi citati in sentenza.

Torino, **13 Gennaio 2011**

Il Presidente

(F.to *Antonio D'Aversa*)

* * *

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte e dei terzi citati in sentenza.

Torino, **13 Gennaio 2011**

Il Direttore della Segreteria

(F.to *Antonio Cinque*)